

ALLEGATO 7 al bando (approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2348 del 29 dicembre 2008)

DEFINIZIONE DI IMPRESA GIOVANILE AI SENSI DELLA LEGGE 44/86

Ai sensi della legge 44/86, come modificata dalla legge 95/95, le imprese giovanili sono le società aventi i seguenti requisiti (alternativi l'uno all'altro):

- a) maggioranza assoluta dei soci costituita da giovani tra i 18 e 29 anni. La maggioranza assoluta richiesta deve essere sia finanziaria (i giovani tra i 18 e i 29 anni devono possedere la maggioranza assoluta delle quote/azioni del capitale della società) che numerica (i giovani tra i 18 e i 29 anni devono costituire la maggioranza assoluta dei soci, comprendendo nel calcolo sia le persone fisiche che quelle giuridiche);
- b) totalità dei soci costituita da giovani tra i 18 e i 35 anni.

Per i giovani di 29 e 35 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano compiuto rispettivamente il trentesimo e il trentaseiesimo anno di età.

Le tipologie di società ammissibili sono:

- società in nome collettivo (S.n.c.);
- società semplici (S.s.);
- società in accomandita semplice (S.a.s.);
- società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- società per azioni (S.p.a.);
- società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- società cooperative (comprese le minicooperative costituite da 5 a 8 soci).

Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

I predetti requisiti di impresa giovanile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ad Unifidi Emilia Romagna (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato) o alla banca o società di leasing (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale).